

REGOLAMENTO (CE) N. 1659/98 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1998

relativo alla cooperazione decentralizzata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾;

considerando che la cooperazione decentralizzata costituisce un nuovo metodo di cooperazione allo sviluppo, che pone gli operatori al centro dell'attuazione perseguendo così il duplice obiettivo di adeguare le azioni alle esigenze e di garantirne la fattibilità;

considerando che l'importanza di metodi di sviluppo del tipo della cooperazione decentralizzata è stata sottolineata nella quarta convenzione ACP-CE, nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo d'America latina e d'Asia ⁽³⁾, nonché nella risoluzione del Consiglio, del 27 maggio 1991, sulla cooperazione con le organizzazioni non governative, e in numerose risoluzioni del Parlamento europeo;

considerando che l'autorità di bilancio ha deciso, nel quadro del bilancio 1992, di creare una linea destinata a promuovere questo metodo di cooperazione nell'insieme dei paesi in via di sviluppo;

considerando che, in base al punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi ⁽⁴⁾, è inserito nel presente regolamento un importo di riferimento finanziario per il periodo 1999-2001, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che la cooperazione decentralizzata mira a promuovere un'effettiva modifica a lungo termine delle modalità seguite dall'Unione per la cooperazione allo sviluppo;

considerando che la cooperazione decentralizzata apporta un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi

della politica di cooperazione della Comunità di cui all'articolo 130 U del trattato;

considerando che è opportuno stabilire le relative modalità di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità sostiene azioni e iniziative di sviluppo sostenibile intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di promuovere in particolare:

- uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della collettività sociale e alla democratizzazione in questi paesi;
- la mobilitazione degli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo a favore di questi obiettivi nel quadro di programmi strutturati.

Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

I settori prioritari d'azione in base al presente regolamento sono i seguenti:

- valorizzazione delle risorse umane e tecniche, sviluppo locale, rurale o urbano, nei settori sociale ed economico dei paesi in via di sviluppo;
- informazione e mobilitazione degli operatori della cooperazione decentralizzata;
- sostegno al potenziamento delle istituzioni e al rafforzamento della capacità d'azione di questi operatori;
- sostegno e follow-up metodologici delle azioni.

Articolo 3

I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario in base al presente

⁽¹⁾ GU C 250 del 26.9.1995, pag. 13.⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU C 17 del 22.1.1996, pag. 460), posizione comune del Consiglio del 5 novembre 1997 (GU C 43 dell'9.2.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 1° aprile 1998 (GU C 138 del 4.5.1998).⁽³⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.